

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. 34 DEL 31.07.2018

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Provincia di Imperia
Riviera dei Fiori

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nella seduta successiva, al Consiglio Comunale, il quale decide con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni formulate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti, richiedendo ai consiglieri interessati la formulazione dell'eccezione in forma scritta, si attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato ed eventualmente quella del Comune.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per Statuto, il Presidente della adunanza del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, purché Consiglieri, secondo l'ordine dato dall'età.

Art. 6
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7
Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. Il Gruppo consiliare è costituito anche da un solo Consigliere.
3. I singoli Gruppi risultanti eletti devono comunicare, per iscritto, al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro Gruppo, ovvero non costituisce un nuovo Gruppo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendo le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio Comunale può altresì costituire commissioni miste, nelle modalità previste dall'art. 12 dello Statuto Comunale e dai regolamenti dell'Ente.
3. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali designati dai rispettivi capigruppo che rappresentano, con criterio proporzionale la Maggioranza e la Minoranza consiliare e sono eletti con votazione palese a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Comunale.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione in conformità a quanto previsto dal precedente 3° comma.
5. *Comma abrogato.*
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 9

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Per le Commissioni aventi funzione di controllo e/o garanzia la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei Gruppi consiliari di minoranza, ai sensi del 1° comma dell'art. 44 del decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando luogo, data e ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi consiliari. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, data e ora ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi con le stesse modalità di convocazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 9 dello Statuto Comunale ai componenti la Commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore, anche mediante telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail). Della convocazione è data dalla comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai quali viene altresì inviato relativo ordine del giorno.

Art. 10

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. La riunione delle Commissioni consiliari permanenti è valida quando sono presenti i componenti di Gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni ogni qualvolta ne abbiano fatto richiesta o siano stati invitati dalla Commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, oltre al Sindaco ed agli Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

Art. 11

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni esercitano le funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazione inviata al Sindaco a da questi illustrata nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine della prima adunanza successiva. Se i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 12

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti Verbale delle sedute Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale dallo stesso designato. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Lo stesso provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione; redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza presso il di lui ufficio. I verbali si intendono confermati ed approvati dai consiglieri quando sono stati depositati presso l'Ufficio del Segretario Comunale e non siano pervenute, entro 30 giorni dalla data della seduta a cui si riferiscono, osservazioni scritte da parte dei Consiglieri al Segretario Comunale.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale, se il verbalizzante è un dipendente comunale, e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala, ai responsabili dei Servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei Conti.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 13

Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concludere e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi.
3. Alle Commissioni di indagine riservata si applicano le regole di funzionamento stabilite dal presente Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti.
4. La Presidenza e le funzioni ad essa relativa possono essere assegnate al Sindaco od ad un componente interno od esterno del Consiglio Comunale.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei loro dipendenti. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'Ufficio ed alle leggi vigenti.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo quanto da essa appreso in ragione delle audizioni e dell'inchiesta di cui sopra, che non sia direttamente o indirettamente connesso con l'ambito dell'inchiesta medesima; per tali circostanze è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 5° comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 14
Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio faranno parte rappresentanti di ogni Gruppo consiliare in ragione della quota di rappresentanza di ciascuno nel Consiglio Comunale nonché, ove opportuno in relazione alla materia da trattare, funzionari comunali o esperti esterni di comprovata competenza, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale viene costituita la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori e quelli sulle comunicazioni di cui al successivo comma 2.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15
Delegazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Sindaco designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di Scrutinatore. La Minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere fra gli scrutatori.
2. *Comma abrogato.*
3. I consiglieri Scrutatori assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 16 Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONI DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. In tal caso, in ottemperanza di quanto sopra per ciascun eletto, compreso il Sindaco, viene effettuata una separata votazione in forma palese.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio protocollo del Comune che le acquisisce immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi art. 69 D.Lgs. 18.8.2000 n.ro 267.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichino successivamente alcune delle condizioni di incompatibilità previste dal decreto Legislativo predetto, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che comunica una misura di prevenzione.
4. In Sindaco (o in sua mancanza, il Vice Sindaco), avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi due e tre, convoca il Consiglio che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato,

provvede con una comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241, ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dalla comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni venti. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.ro 267/00, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20

Sospensione delle funzioni

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 11 D.lgs. 235/2012 e ss.mm.ii.
2. Il Sindaco (o il Vice Sindaco, in sua mancanza), ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'Organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi, nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO III

DIRITTI

Art. 21

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la

presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazioni di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquistare i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 22

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente acquisita dall'Ufficio Protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali l'Amministrazione si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od

intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione. All'interrogazione risponde, in forma scritta, il Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato), il Consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. È previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dall'Assessore delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'Organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà con voto.
4. La mozione, conseguente a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, consiste in una proposta di deliberazione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza ed in sessione straordinaria del Consiglio successiva alla loro presentazione.

Art. 23

Richiesta di Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai Responsabili di Area dall'art. 49, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Qualora poi, la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 49, commi 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, da parte del responsabile dell'Area Finanziaria.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, delle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 25

Facoltà di visione degli atti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio Segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. Tale trasmissione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di cui all'articolo 37 del presente Regolamento. Le eventuali richieste di visione, anche in forma orale, dovranno essere evase entro 24 ore.
2. *Comma abrogato.*

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 26

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. Le indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del D.Lgs 267/2000.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali disposizioni si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. Ciascun consigliere può rinunciare, in qualsiasi momento, alle indennità spettantegli, con comunicazione scritta da registrarsi al protocollo generale.
7. L'ente può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 86 del D.Lgs 267/2000. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave.

Art. 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione di voto.

Art. 28

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere Comunale potrà motivare la propria assenza mediante comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 29 **Astensione obbligatoria**

1. I Consiglieri e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità pendenti tra il Comune ed i corpi, enti o società pubbliche o private cui tali Consiglieri e Assessori appartengono, con enti società o stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza. Allo stesso modo debbono astenersi quando si tratta di interessi, liti, o contabilità proprie o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
3. Non si applica tale obbligo ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere Comunale o di parenti o affini sino al quarto grado, fatta salva l'applicabilità del disposto del comma 4 dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm.
4. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 30 **Responsabilità personale - Esonero**

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 31

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la delegazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Associazioni o istituzioni.

Art. 32

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso Aziende e Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun capo Gruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 33

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 34 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel casi di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 35 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata in sessione straordinaria d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanze ordinarie per i seguenti atti fondamentali:
 - a. Approvazione delle linee programmatiche del mandato;
 - b. Bilanci annuali e pluriennali;
 - c. Rendiconti della gestione;
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno. E' fatta salva la possibilità di inserire nello stesso avviso sia la data e l'ora di prima che di seconda convocazione.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Sindaco o colui a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 36

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dal Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 37

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dai consiglieri stessi; nel caso in cui il consigliere non possieda o non comunichi un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinario indicato dal consigliere stesso. Fino a quando non sia stata effettuata detta comunicazione, l'avviso di convocazione potrà essere validamente recapitato tramite fax, raccomandata, telegramma o, da ultimo, tramite messo - entro i termini previsti dalle vigenti norme - indifferentemente presso il

domicilio o la residenza ovvero il luogo del territorio comunale ove il consigliere abbia dichiarato di voler mantenere i propri interessi.

2. *Comma abrogato.*

3. *Comma abrogato.*

Art. 38

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, salva l'ipotesi in cui l'integrazione venga disposta all'unanimità del Consiglio Comunale alla presenza di tutti i consiglieri comunali.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
8. Nel computo dei termini si escludono il giorno o l'ora iniziali; viceversa sono computati il giorno o l'ora finali.

Art. 39

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre gironi precedenti la riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine dal giorno delle adunanze ordinarie e

straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 40 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, o nei quattro giorni precedenti, nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi, alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed alla normativa vigente e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

Art. 41 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sei Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Una volta accertata la presenza del numero legale necessario per la validità dell'adunanza i Consiglieri che entrano o che si assentano sono tenuti a darne avviso al Segretario. Questi, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel punto rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 42

Adunanze in seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Per le adunanze di seconda convocazione devono essere presenti almeno quattro Consiglieri, senza computare al tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui trasmissione avviene con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 38.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può

essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 del presente Regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 43

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 45.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma, senza diritto di parola e di porre domande o di intervento. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi delle forze pubbliche.

Art. 44

Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi ed elettronici di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa, previa autorizzazione del Sindaco. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, avente finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dell'aula consiliare, anche avvalendosi delle forze pubbliche.
2. *Comma abrogato.*

Art. 45
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni di apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 46
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni, Organismi politici e Sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei Rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 47

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare uso di espressioni che possano offendere l'onorabilità ed il decoro di persone, allo stesso modo non è consentito limitare il diritto di critica artatamente attribuendo, al soggetto attivo dello stesso, atteggiamenti di mala fede.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine del giorno, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta e senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 48

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 49

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale o di altra forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Sindaco la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal Regolamento, per completamento dei lavori.

Art. 50

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella Sala i Funzionari Comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici facenti parte di Commissioni, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.
3. Qualora al Sindaco vengano rivolti quesiti, da parte dei Consiglieri, in materia di competenza dei soggetti di cui ai precedenti punti, il Sindaco può autorizzare questi ultimi a fornire i chiarimenti necessari ed opportuni. Effettuato tale adempimento i predetti Funzionari, membri tecnici e consulenti

vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 51

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno dalla seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto conoscenza a seduta iniziata.

Art. 52

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo Gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di sette minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.
5. Il Sindaco e il Relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto della loro natura o numero.

6. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto del bilancio ed alle varianti urbanistiche in genere.

Art. 53

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta si stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54

Fatto personale

1. Costituisce "Fatto Personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere che lo ha provocato. Entrambi gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazione.

Art. 55
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 56
Segretario dell'adunanza

1. Alle adunanze del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, il quale tiene nota dei Consiglieri presenti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'adozione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in attuazione dell'art. 97 D.Lgs. 18.8.2000, n.ro 267, partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, quando lo ritenga necessario o sia richiesto dai Consiglieri, dà lettura di documenti, esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie sugli argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.

Art. 57
Il Verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il Verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto dal Segretario Comunale.

3. Il Verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale dalla parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Al fine di consentire la più attendibile verbalizzazione, le sedute consiliari sono audio registrate o riprese con mezzi audiovisivi così come previsto dall'articolo 44 del presente Regolamento.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni possono essere riportati in sintesi evidenziando con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono fornire al Segretario Comunale il testo scritto del proprio intervento debitamente firmato, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il Verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il Verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il Verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

Art. 58

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il Verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo il Verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul Verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del Verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel Verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta ciascuno per non più di minuti due. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel Verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel Verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state apportate.
6. I Verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Art. 59

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto Comunale ed ai regolamenti. I pareri debbono essere inseriti o allegati alla deliberazione.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei limiti stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 21, comma 6, del presente regolamento e il testo

del dispositivo emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti da disposizioni legislative o regolamentari, di prescinde da essi, facendone constatare nell'atto il mancato ottenimento degli stessi riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 60

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

Art. 61

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 62 e 63.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - b1) Emendamenti soppressivi;
 - b2) Emendamenti modificativi;
 - b3) Emendamenti aggiuntivi;
 - c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i Bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) Per i Regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) Per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione
 - b1) Le Deliberazioni di Consiglio propedeutiche all'approvazione del Bilancio di previsione
 - b2) Il Documento Unico di Programmazione
 - b3) Il Bilancio di previsione triennalenonché le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi

richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 62

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a comprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono dalla votazione saranno riportati a verbale.

Art. 63

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Sindaco effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Segretario e dal Sindaco stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - b. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che tra gli eletti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della

minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità a quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 65

Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia il numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di

votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. *Comma abrogato.*

Art. 68

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è trasmessa ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata trasmessa ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale.

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Regolamento – Finalità**
- Art. 2 - Interpretazione del Regolamento**
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio**
- Art. 4 - La sede delle adunanze**

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 5 - Presidenza delle adunanze**
- Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente**

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 - Costituzione**

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 8 - Costituzione e composizione**
- Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni**
- Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti**
- Art. 11 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti**
- Art. 12 - Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 13 - Commissioni d'indagine riservata**
- Art. 14 - Commissioni di studio e consulte**

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15 - Delegazione e funzioni

**PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI**

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 16 - Riserva di legge

**CAPO II
INIZIO E CESSAZIONI DEL MANDATO ELETTIVO**

- Art. 17 - Entrata in carica – Convalida**
- Art. 18 - Dimissioni**
- Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica**
- Art. 20 - Sospensione delle funzioni**

**CAPO III
DIRITTI**

- Art. 21 - Diritto d’iniziativa**
- Art. 22 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni**
- Art. 23 - Richiesta di Convocazione del Consiglio**
- Art. 24 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi**
- Art. 25 - Facoltà di visione degli atti**

**CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

- Art. 26 - Diritto di esercizio del mandato elettivo**
- Art. 27 - Divieto di mandato imperativo**
- Art. 28 - Partecipazione alle adunanze**
- Art. 29 - Astensione obbligatoria**
- Art. 30 - Responsabilità personale - Esonero**

**CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

- Art. 31 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco**
- Art. 32 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali**
- Art. 33 - Funzioni rappresentative**

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

- Art. 34 - Competenza**
- Art. 35 - Convocazione**
- Art. 36 - Ordine del giorno**
- Art. 37 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità**
- Art. 38 - Avviso di convocazione – Consegna – Termini**
- Art. 39 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione**

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 40 - Deposito degli atti**
- Art. 41 - Adunanze di prima convocazione**
- Art. 42 - Adunanze in seconda convocazione**

CAPO III
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- Art. 43 - Adunanze pubbliche**
- Art. 44 - Registrazione audio e video**
- Art. 45 - Adunanze segrete**
- Art. 46 - Adunanze “aperte”**

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri**
- Art. 48 - Ordine della discussione**
- Art. 49 - Comportamento del pubblico**
- Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

- Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 52 - Discussione – Norme generali**
- Art. 53 - Questione pregiudiziale e sospensiva**

Art. 54 - Fatto personale
Art. 55 - Termine dell'adunanza

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 56 - Segretario dell'adunanza
Art. 57 - Il Verbale dell'adunanza – Redazione e firma

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
LE DELIBERAZIONI

Art. 58 - Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione
Art. 59 - Forma e contenuti
Art. 60 - Approvazione – Revoca – Modifica

CAPO II
LE VOTAZIONI

Art. 61 - Modalità generali
Art. 62 - votazione in forma palese
Art. 63 - votazione per appello nominale
Art. 64 - votazioni segrete
Art. 65 - Esito delle votazioni
Art. 66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - Entrata in vigore
Art. 68 - Diffusione

INDICE